



Il Prefetto della Provincia di Ferrara

VISTO il proprio decreto n. 2015-0035001/Area III Dep. del 2 dicembre 2015, emesso in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge n.168/02, con il quale sono state individuate le strade - diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali - ovvero singoli tratti di esse, sulle quali, in considerazione del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico, è possibile installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, senza che vi sia l'obbligo di procedere al fermo dei veicoli interessati;

VISTA la circolare ministeriale n.300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14 agosto 2009 concernente la "Direttiva per garantire un'azione coordinata di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade" che individua tra le modalità di azione di contrasto quella da "attuarsi mediante la ricognizione ed eventuale revisione dell'elenco dei tratti di strada in cui, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 168/02, è consentito l'impiego di sistemi di controllo remoto delle violazioni";

VISTA la circolare ministeriale n.300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21 luglio 2017 concernente la "Direttiva per garantire un'azione coordinata delle Forze di Polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali";

VISTA l'istanza presentata dalla Provincia di Ferrara Protocollo 27153 del 9 ottobre 2020, con la quale si chiede la modifica della chilometrica della strada provinciale n. 25, con l'inserimento del tratto dal Km 7+000 al KM 8+000, in entrambi i sensi di marcia, avente caratteristiche di incidentalità e pericolosità analoghe al tratto dal Km 8+000 al Km 16+000 già presente all'interno del Decreto Prefettizio di individuazione dei tratti di strada, ai sensi dell'art.4 comma 1 legge n.168/02;

VISTA, altresì, la successiva nota della Provincia di Ferrara prot. n. 33473 del 3 dicembre 2020 corredata della relazione tecnica con gli elementi valutativi previsti dall'art. 4, comma 2, della Legge n.168/2002 ed indicati nella citata direttiva del Ministero dell'Interno n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21 luglio 2017;

SENTITO il Comando Sezione Polizia Stradale di Ferrara, che con note Prot. 9790/220.6 del 28 ottobre 2020 e Prot. 630/220.6 del 20 gennaio 2021, esprime parere favorevole motivato con particolare riguardo alle condizioni strutturali, alla conformazione morfologica ed alla inesistenza di aree idonee per il controllo della velocità con il fermo dei veicoli e la contestazione immediata delle violazioni;

RAVVISATA pertanto l'esigenza di integrare il decreto prefettizio indicato in premessa;

DECRETA

Il decreto prefettizio n. 2015-0035001/Area III Dep. del 2 dicembre 2015 è così integrato:

"gli organi di polizia stradale, dello Stato e degli Enti locali, di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, possono installare sulle seguenti strade, ovvero tratti di esse, dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento stabilite dagli art.142 e 148 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 senza che vi sia obbligo per gli stessi, per i motivi di cui in premessa, di procedere al fermo dei veicoli interessati:

STRADA PROVINCIALE NR. 25

- dal Km 7+000 al km 8+000 in entrambi i sensi di marcia.

Il decreto prefettizio 2015-0035001/Area III Dep. del 2 dicembre 2015 resta confermato in ogni altra sua parte.

IL PREFETTO
(Campanaro)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7.3.2005 n.82.

"La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, conforme alle vigenti regole tecniche, e conservato agli atti"